

Spese di trasferta ok anche se in contanti

L'obbligo di tracciabilità è stato limitato ai rimborsi delle sole spese sostenute nel territorio nazionale. Non è più condizionata all'obbligo di tracciabilità dei relativi pagamenti la detassazione dei rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti dal dipendente durante trasferte all'estero

Spese di trasferte estere: ok anche se in contanti. Le spese di trasferta sostenute all'estero e pagate in contanti non sono tassabili in capo ai dipendenti.

Con la risposta all'interpello n. 188/2025 del 10 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha preso atto delle novità introdotte dal decreto-legge del 17 giugno 2025, n. 84, con riguardo agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti per le spese di trasferta.

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, l'articolo 51, comma 5, quinto periodo, del TUIR, in via generale, stabilisce, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, l'obbligo di tracciabilità dei metodi di pagamento (quali versamenti bancari o postali, carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari) per i rimborsi delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea (come taxi e noleggi con conducente).

Un aspetto critico della citata disciplina riguardava le trasferte effettuate all'estero, poiché in molti Paesi le forme di pagamento elettronico non sono particolarmente diffuse ovvero, in alcuni casi, sono addirittura inesistenti. Detta criticità è stata sollevata anche dal contribuente che ha presentato l'istanza di interpello.

Considerando l'oggettiva impossibilità per i dipendenti in missione di effettuare pagamenti tracciati in certi Paesi, l'istante ha proposto di disapplicare la re-

gola di cui al ciato articolo 51.

Nella risposta, l'Agenzia delle Entrate ha segnalato che la criticità evidenziata nell'interpello deve intendersi superata per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.

Modificando l'articolo 51, comma 5 del TUIR, l'obbligo di tracciabilità è stato limitato ai rimborsi delle sole spese sostenute nel territorio nazionale. Di conseguenza, non è più condizionata all'obbligo di tracciabilità dei relativi pagamenti la detassazione dei rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti dal dipendente durante trasferte all'estero.

La modifica introdotta dal d.l. n. 84/2025 si applica alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata del decreto stesso (18 giugno 2025).

La limitazione territoriale dell'obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta opera, così, sin dal 1° gennaio 2025, cioè da quando si applica la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.

Si fanno così salve le posizioni dei dipendenti e delle imprese che nei mesi scorsi avevano sostenuto spese all'estero non tracciabili.

Per completezza va segnato che la risposta, favorevole, fornita dall'Agenzia delle Entrate è stata possibile solo grazie alle novità introdotte dal d.l. n. 84/2025.

Nella premessa, infatti, l'Agenzia sottolinea che la norma, come introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, imponeva, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, la necessità di effettuare i pagamenti esclusivamente con strumenti tracciabili. Senza dirlo esplicitamente, quindi, l'Agenzia riconosce che la citata norma non prevedeva eccezioni o prove contrarie.

L'eccezione, ora a regime, è ammessa, in quanto è intervenuto il legislatore che con il d.l. n. 84/2025 ha opportunamente evitato che l'individuazione di una soluzione interpretativa - non facile, stando il dato letterale della norma originaria - fosse lasciata all'Agenzia delle Entrate.

Francesco Leone

—● Riproduzione riservata—

